

Art. 6
Verifica dei risultati raggiunti e fase del contraddittorio

Comma	Sintesi contenuto	Cosa fare	Considerazioni
Comma 1	Entro il 15 gennaio i Dirigenti di 2 ^a fascia compilano l'autovalutazione con relazione sui risultati, anche con riferimento ai comportamenti organizzativi	Fate protocollare il tutto in entrata (il termine è ordinatorio)	
Comma 2	Alla presentazione della relazione e delle schede di cui al comma 1, segue un colloquio tra il responsabile della valutazione ed il soggetto valutato nel rispetto del principio della partecipazione al procedimento del valutato.		La mancanza del colloquio può essere un elemento da far valere successivamente.
Comma 3	Il Direttore generale se non accetta l'autovalutazione, deve notificare lo schema di provvedimento di valutazione al Dirigente assegnando un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi, al fine di consentirgli di esperire l'eventuale fase di contraddittorio mediante la presentazione di osservazioni o richiesta di confronto diretto sulla regolarità della procedura seguita e sulle valutazioni effettuate.	Se la valutazione proposta nel corso del colloquio, ovvero con altre modalità, è peggiorativa dell'autovalutazione è opportuno richiedere la notifica ufficiale che deve avvenire mediante consegna di copia del provvedimento	Oltre alla valutazione espressa da un valore da 1 a 100, deve essere comunicata anche la collocazione in una delle tre fasce di merito. Con il nuovo sistema non ha senso conoscere solo il punteggio: anche con 100 si potrebbe essere collocati in seconda fascia. Quindi prima di firmare chiedete sia il punteggio che la fascia. Non lasciatevi convincere dalla seguente ovvia obiezioni: la fasce sono individuate a livello di Dipartimento.
Comma 4	Il dirigente interessato, anche al fine di attivare la fase di contraddittorio di cui al comma 3, ha diritto di accesso informale a tutti gli atti mediante i quali è avvenuta la sua valutazione, da esibire ed estrarre entro 7 giorni dalla richiesta.	Chiedere eventuali atti o documenti citati nella valutazione o comunque ritenuti utili per confutare una valutazione ritenuta penalizzante	Tenete conto che anche con un punteggio alto (per es. da 95 a 100) la differenza economica potrebbe essere di diverse migliaia di euro. Mentre l'anno scorso il risultato poteva subire una minima riduzione percentuale (chi aveva 99 prendeva un risultato inferiore solo dell'1% rispetto a chi aveva 100) con l'accordo attuale possono aversi differenze pari a qualche migliaio di euro. Quindi chiedete quello che serve e fate poi formalizzate a futura memoria le vostre osservazioni.
Comma 4	Il processo di valutazione deve terminare entro 30 giorni dalla presentazione della relazione e dell'autovalutazione	Anche tale termine appare largamente ordinatorio	

Comma 5	Il dirigente di 2^ fascia può presentare una memoria scritta alla Direttore UAGR al fine di segnalare eventuali irregolarità della procedura, ovvero richiedere la verifica della regolarità della procedura seguita da parte di un'apposita Commissione bilaterale paritetica.	Tale possibilità è necessario che sia attivata prima della conclusione della valutazione.	Se non si ritiene di chiedere l'attivazione dell'alternativa cui al comma successivo, conviene fare intervenire la Commissione paritetica in cui ci sono i rappresentanti sindacali.
Comma 6	La Commissione paritetica, verificata la regolarità della procedura eseguita, comunicherà, per i successivi adempimenti di competenza, al Direttore UAGR eventuali difformità, suggerendo eventuali interventi di rettifica in sede di autotutela, ovvero confermerà la regolarità della procedura	Si può richiedere, in base al principio generale della partecipazione al procedimento, di essere sentiti di persona.	
Comma 7	In alternativa, su reclamo del dirigente di 2^ fascia interessato, da presentare entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di valutazione, si può richiedere un'eventuale valutazione di seconda istanza. Su tale reclamo decide il Capo Dipartimento. La decisione è adottata con provvedimento motivato da emanarsi entro 20 giorni dalla presentazione del reclamo. Il dirigente ricorrente può chiedere la celebrazione di una audizione in contraddittorio, anche mediante l'assistenza di un rappresentante sindacale o di un legale.	E' una ulteriore tutela, alternativa alla precedente avente natura più tecnica, che appare opportuno attivare anche per formalizzare eventuali elementi da utilizzare nella possibile fase di contenzioso.	E' opportuno farsi assistere da una Organizzazione sindacale e chieder la formalizzazione di tutto il procedimento.
Comma 8	I provvedimenti di valutazione risultati regolari, cioè sottoscritti da valutato a valutatore, redatti nella scheda di valutazione finale di cui all'allegato 8, e quelli comunicati al valutato a seguito delle procedure di cui ai commi da 3 a 7 vengono trasmessi entro il mese di aprile all'UAGR. I provvedimenti di valutazione soggetti a rettifica per autotutela devono essere emessi comunque entro il mese di maggio dell'esercizio finanziario considerato e trasmessi quindi all'UAGR.	Ovviamente la trasmissione all'UAGR avviene a cura del Capo Dipartimento una volta che la composizione delle tre fasce di merito è definitiva.	Come vedete se non firmate, al termine delle procedure di tutela, la valutazione viene comunque trasmessa all' UAGR. A questo punto si può attivare la procedura ordinaria presso il giudice del lavoro ed acquista valore rilevante cosa è successo/scritto nella fase di tutela interna al Ministero.